

# LA SETTIMANA IN BREVE

## Notizie

- OPERAZIONI STRAORDINARIE
- 02 SCAMBI DI PARTECIPAZIONI - Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni
- FISCALE
- 03 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Split payment
- AGEVOLAZIONI
- 04 AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
- LAVORO
- 05 PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
- SETTORI PARTICOLARI
- 06 AUTOTRASPORTATORI
- 08 Leggi In evidenza**

## SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni - Imputazione dell'apporto a patrimonio - Assenza di aumento di capitale sociale - Applicabilità del realizzo controllato (Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 37-2026/T)

Lo Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 37-2026/T commenta l'applicazione del regime del c.d. "realizzo controllato" in caso di conferimento di partecipazioni sociali in applicazione dell'[art. 177](#) co. 2 del TUIR.

### *Conferimento di partecipazioni con acquisizione o incremento del controllo*

L'[art. 177](#) co. 2 del TUIR disciplina il regime del realizzo controllato per l'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento.

Secondo tale disposizione, in caso di conferimento di partecipazioni con acquisizione o incremento del controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Per beneficiare del c.d. "realizzo controllato" illustrato sopra, è necessario che:

- i soggetti conferenti ricevano, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
- il conferimento di partecipazioni consenta alla società conferitaria di "acquisire" o "integrare" o "incrementare" il controllo di diritto ex [art. 2359](#) co. 1 n. 1 c.c. (ossia la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) della società scambiata.

### *Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita*

Riguardo al costo fiscale della partecipazione oggetto di scambio ex [art. 177](#) co. 2 del TUIR, il Notariato osserva che non rilevano i versamenti in conto futuro aumento di capitale né quelli operati in dipendenza di un aumento di capitale inscindibile.

Per la determinazione del costo o valore fiscale delle azioni o quote acquisite per effetto di un conferimento non proporzionale posto in essere in sede di costituzione o di aumento di capitale, se si valorizzasse solo la componente soggettiva, nel senso di considerare come costo fiscale riconosciuto solo quello formato o assoggettato ad imposizione direttamente in capo al conferente, bisognerebbe escludere dalla relativa formazione l'ammontare corrispondente a quella per la quale lo stesso soggetto non abbia versato un corrispettivo o per la quale non abbia provveduto egli stesso a liberare la partecipazione conferita.

Viceversa se il costo fiscale riconosciuto fosse riferito alla partecipazione conferita e non alle modalità occorse per la relativa acquisizione, si dovrebbe considerare il costo o valore fiscale riconosciuto nella sua interezza, a prescindere da chi ne abbia effettivamente sostenuto il relativo carico.

### *Incremento del patrimonio netto senza ricevere in cambio partecipazioni nel capitale sociale della società conferitaria*

Viene commentata l'impostazione della risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 20.1.2026 n. [9](#), secondo cui l'apporto della partecipazione totalitaria a favore di una società conferitaria di cui il soggetto conferente (una persona fisica non esercente attività d'impresa) detenga, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria, può beneficiare del realizzo controllato ex [art. 177](#) co. 2 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in questa particolare ipotesi, un eventuale aumento di capitale non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente, ma sarebbe stato solo funzionale al formale rispetto delle condizioni previste dalla norma.

Ai fini dell'applicazione di questa impostazione, il Notariato osserva però che essa dovrebbe valere quando l'operazione viene posta in essere da un soggetto che sia socio unico di tutte le società interessate, sia prima che a seguito dell'operazione.

Ciò sembra comportare che le conclusioni cui giunge l'Amministrazione non possano essere automaticamente estese a ipotesi di controllo non totalitario o a compagini sociali plurime.

art. 177 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Studio Consiglio Nazionale del Notariato 1.7.2026 n. 37-2026/T

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2026 - "Il Notariato torna sul realizzo controllato nello scambio di partecipazioni" - Sanna*

*Il Sole - 24 Ore del 2.7.2026, p. 31 - "Negli apporti societari la neutralità è centrale" - Germani Italia*

*Oggi del 2.7.2026, p. 23 - "Realizzo controllato senza capitali freschi" - Stancati - Manguso Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Conferimenti - Conferimento di partecipazioni" - Sgattoni C.*

## Fiscale

### IMPOSTE INDIRECTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Split payment - Applicabilità sino al 30.6.2026 - Rinnovo della misura di deroga - Proposta della Commissione europea - Continuità applicativa \(comunicato stampa Min. Economia e finanze 30.6.2026 n. 77\)](#)

Con il comunicato stampa Min. Economia e Finanze 30.6.2026 n. [77](#) è stato confermato che la proposta di decisione del [17.6.2026](#), presentata dalla Commissione Europea, per il rinnovo dell'autorizzazione ad applicare lo *split payment* ([art. 17-ter](#) del DPR 633/72) è attualmente all'esame del Consiglio dell'Unione Europea, con conclusione prevista il 10.7.2026.

Il Ministero ha precisato che:

- l'autorizzazione produrrà effetti dall'1.7.2026, pertanto, la scissione dei pagamenti continua ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il 30.6.2026 (termine previsto, attualmente, dall'[art. 5](#) della decisione (UE) 25.4.2017 n. 784 e successive modifiche);
- l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina rimane invariato.

#### **Meccanismo dello split payment**

Lo *split payment* (o scissione dei pagamenti) prevede che l'IVA gravante sull'operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. [1](#)).

#### **Autorizzazione dell'Unione europea**

La scissione dei pagamenti rappresenta una misura di deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta che caratterizza il sistema comune dell'IVA. Di conseguenza, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ([art. 395](#) della direttiva 2006/112/CE). Quest'ultima è stata concessa, inizialmente, con la decisione (UE) 14.7.2015 n. [1401](#) e, in seguito, con la decisione (UE) 25.4.2017 n. [784](#) che ha permesso di estendere l'ambito di applicazione della citata misura antievasione. Sono seguite diverse proroghe dell'autorizzazione di cui l'ultima concessa con la decisione (UE) 25.7.2023 n. [1552](#) sino al 30.6.2026.

#### **Relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA**

Sulla base della proposta di decisione in esame, l'Italia sarà tenuta a trasmettere alla Commissione europea, entro il 30.9.2027, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli [artt. 1](#) e [2](#) della decisione (UE) 25.4.2017 n. 784 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull'efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

#### **Ragioni della richiesta di proroga dell'autorizzazione dell'Unione europea**

In merito alle ragioni che hanno indotto l'Italia a chiedere nuovamente la proroga dell'autorizzazione UE, nella risposta alle interrogazioni parlamentari del 17.6.2026 n. [5-05501](#) e [5-05506](#) è stato precisato che il meccanismo dello *split payment* ha dimostrato una significativa efficacia nel contrasto all'evasione IVA e nel rafforzamento della *compliance* fiscale, assicurando un più immediato e certo afflusso di gettito all'Erario.

In particolare, la misura ha contribuito a:

- garantire maggiore sicurezza e tempestività nell'acquisizione del gettito fiscale;
- rafforzare i livelli di *compliance* degli operatori economici;

- creare sinergie con altri strumenti di controllo, come la fatturazione elettronica.

art. 17 ter DPR 26.10.1972 n. 633

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 30.6.2026 n. 77

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2026 - "La proroga dello split payment avrà effetto da oggi" - Redazione*

*Il Sole - 24 Ore del 1.7.2026, p. 4 - "Split payment, il Mef: in arrivo la proroga al 30 giugno 2029" - Parente - Trovati*

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2026 - "Split payment verso la proroga al 2029 senza modifiche all'ambito applicativo" - Redazione*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Split payment" - Greco E., Gazzera M.*

## Agevolazioni

### AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta transizione 5.0 - Nuovo credito d'imposta per comunicazioni presentate con esaurimento dei fondi ex DL 38/2026 - Indicazione nel modello REDDITI - Rilevanza della comunicazione del GSE (FAQ Agenzia delle Entrate 30.6.2026)

L'Agenzia delle Entrate, con due [FAQ 30.6.2026](#) pubblicate nella sezione dedicata al modello REDDITI SC 2026, ha fornito indicazioni in merito all'indicazione nel modello REDDITI del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0, sia in relazione a quello "originario" ex DL [19/2024](#), sia per quello riconosciuto a seguito del nuovo stanziamento ex [art. 8](#) del DL 38/2026.

#### **Credito d'imposta transizione 5.0 ex DL [19/2024](#)**

Una prima casistica analizzata dalle FAQ riguarda il credito d'imposta transizione 5.0 ex [art. 38](#) del DL 19/2024.

Nel caso di specie, un operatore economico ha effettuato investimenti agevolabili con il credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'[art. 38](#) del DL 2.3.2024 n. 19 (codice credito, per il quadro RU, "T6").

In particolare:

- gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025;
- la comunicazione preventiva di cui all'[art. 12](#) co. 1 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell'anno 2025;
- la comunicazione di completamento del progetto agevolabile di cui all'art. 12 co. 6 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell'anno 2026;
- la comunicazione del GSE all'operatore economico dell'importo effettivamente utilizzabile in compensazione, di cui all'art. 12 co. 7 del citato DM, è stata ricevuta nell'anno 2026.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato il credito d'imposta deve essere indicato nel modello REDDITI 2027 e non nel modello REDDITI 2026.

Le istruzioni ai modelli REDDITI 2026 precisano, infatti, che "nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione".

Pertanto, ai fini dell'esposizione in dichiarazione, rileva il momento in cui il GSE comunica all'operatore economico, ai sensi del citato art. 12 co. 7 del DM 24.7.2024, l'importo del credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.

#### **Credito d'imposta 5.0 riconosciuto con nuove risorse ex [art. 8](#) del DL 38/2026**

L'altra casistica analizzata nelle FAQ riguarda l'indicazione del credito d'imposta 5.0 riconosciuto per effetto delle nuove risorse ex [art. 8](#) del DL 38/2026.

Tale credito d'imposta, si ricorda:

- è pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. [232/2016](#) e alle spese di formazione del personale;

- doveva essere comunicato dal GSE entro il 30.4.2026 (cfr. avviso MIMIT 29.4.2026);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 (codice tributo "7079") entro il termine del 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

Nel caso di specie, un operatore economico ha maturato il credito d'imposta di cui all'[art. 8](#) del DL 27.3.2026 n. 38, utilizzabile in compensazione mediante il codice tributo "7079", a seguito della comunicazione di concessione ricevuta dal GSE nell'anno 2026 ai sensi del comma 2 del medesimo art. 8.

In particolare:

- gli investimenti agevolabili sono stati completati nell'anno 2025;
- la comunicazione preventiva di cui all'art. 12 co. 1 del DM 24.7.2024 è stata trasmessa nell'anno 2025;
- la comunicazione di completamento del progetto di cui all'art. 12 co. 6 del citato DM è stata trasmessa nell'anno 2026.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso prospettato il credito d'imposta deve essere indicato nel modello REDDITI 2027 e non nel modello REDDITI 2026.

Ai fini dell'esposizione in dichiarazione rileva, infatti, il momento in cui il GSE comunica all'operatore economico, ai sensi dell'[art. 8](#) co. 2 del DL 38/2026, il credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.

art. 38 DL 2.3.2024 n. 19

art. 8 DL 27.3.2026 n. 38

FAQ Agenzia Entrate 30.6.2026

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2026 - "Tax credit transizione 5.0 con nuove risorse nel modello REDDITI 2027" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 2.7.2026, p. 28 - "F24 da modificare a mano entro fine anno" - De Stefani Guide*

*Eutekne - Dichiarativi - "Bonus investimenti transizione 5.0" - Alberti P.*

## Lavoro

### PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - Misure a tutela dei lavoratori per le emergenze climatiche - Agevolazioni contributive - Novità del DL 107/2026](#)

Con il DL 26.6.2026 n. [107](#) vengono reintrodotte norme che consentono, alle aziende impegnate nella realizzazione di opere infrastrutturali e nel settore agricolo, di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, anche a causa di eccezionali condizioni climatiche.

Il provvedimento in questione tiene dunque conto di come le sempre più frequenti e intense ondate di calore incidano inevitabilmente sullo svolgimento delle attività lavorative, rendendo spesso necessaria la sospensione o la riduzione delle stesse. In tale contesto, risulta opportuno il riconoscimento di prestazioni di integrazione salariale, tra le quali la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

#### *CIGO per le imprese impegnate in opere infrastrutturali*

L'[art. 6](#) del DL 107/2026 riconosce una serie di condizioni di favore per l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione, a cominciare dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, o che effettuano attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, coinvolte nella realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Nel dettaglio, la norma in commento interviene in modalità agevolativa con riferimento al trattamento di Cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), "disattivando" - relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. "EONE") - i limiti di durata di 52 settimane previsti dall'[art. 12](#) co. 2 e 3 del DLgs. 148/2015.

Sul punto, si precisa che tale disposizione agevolativa trova applicazione per il periodo compreso tra l'1.7.2026 e il 31.12.2026.

Inoltre, sempre per il medesimo periodo, si riconosce alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale l'esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all'[art. 13](#) co. 3 del DLgs. 148/2015, specificamente previsto in tutti i casi in cui l'azienda richiede un intervento di CIGO.

Le agevolazioni in questione sono riconosciute nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026.

Spetterà poi all'INPS monitorare l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato, anche in via prospettica, non accogliendo le domande eccedenti tale limite di spesa.

#### **Riconoscimento del trattamento di CISOA per il settore agricolo**

Per quanto riguarda le imprese del settore agricolo, l'[art. 6](#) co. 2 del DL 107/2026 riconosce - sempre per il periodo compreso tra l'1.7.2026 e il 31.12.2026 - la concessione agevolata del trattamento di CISOA per intemperie stagionali, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

In particolare, il trattamento viene concesso anche in caso:

- di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;
- a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

Inoltre, le integrazioni al reddito in questione non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno, mentre sono equiparate al lavoro effettivo ai fini del:

- calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
- requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'[art. 8](#) della predetta L. [457/72](#).

In relazione a quest'ultimo requisito, infatti, giova ricordare che si considerano operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Infine, la norma in parola prevede che, in deroga a quanto previsto dall'[art. 14](#) della L. 457/72, il trattamento CISOA concesso ai sensi del DL [107/2026](#) venga erogato dalla sede dell'INPS territorialmente competente e direttamente dall'Istituto medesimo.

Anche in questo caso, il riconoscimento agevolato della CISOA è concesso nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026 e spetterà all'INPS monitorare, anche in via prospettica, il rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite.

art. 6 DL 26.6.2026 n. 107

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2026 - "Cassa integrazione agevolata in caso di temperature elevate" - Mamone*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO)" - Bonini P.*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione guadagni in deroga" - Bonini P. Guide*

*Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali" - Costa A.*

## Settori particolari

### **AUTOTRASPORTATORI**

**Credito d'imposta per il carburante autotrasportatori 2026 - Proroga e ampliamento dei soggetti beneficiari - Novità del DL 63/2026 convertito**

Gli artt. [1-ter](#) co. 1 e [1-novies](#) del DL 63/2026, introdotti nell'iter di conversione nella L. 25.6.2026 n. [113](#), hanno apportato alcune modifiche al credito d'imposta per il carburante delle imprese del settore autotrasporto disciplinato dall'[art. 3](#) del DL 33/2026.

Sono confluite nel DL [63/2026](#) convertito anche le modifiche al credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole, nonché il credito d'imposta previsto per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, inizialmente contenute nell'abrogato DL [89/2026](#).

#### **Credito d'imposta per il carburante settore dell'autotrasporto - Ampliamento dell'ambito soggettivo e proroga**

L'[art. 3](#) del DL 33/2026 convertito ha riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all'[art. 24-ter](#) co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95, le cui modalità attuative dovranno essere definite con un decreto di prossima emanazione.

Con l'intervento dell'[art. 1-novies](#) del DL 63/2026, introdotto in sede di conversione in legge, è stato esteso l'ambito soggettivo di applicazione di tale credito d'imposta ex [art. 3](#) del DL 33/2026. Nello specifico, la

disposizione si applica ora anche alle:

- imprese indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. b) (non più quindi solo lett. a) del DLgs. 26.10.95 n. [504](#), vale a dire le imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone;
- imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. [218](#), in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

Sul punto, si rileva che la citata lettera b) dell'art. 24-ter co. 2 del DLgs. 504/95 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:

- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al DLgs. 19.11.97 n. [422](#);
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21.11.2005 n. [285](#);
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19.11.97 n. [422](#);
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (Ce) n. [1073/2009](#).

L'[art. 2](#) della L. 218/2003 definisce poi le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l'intera prestazione.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, nel quale è confluito l'[art. 2](#) co. 1 del DL 89/2026 (ora abrogato), è stata tra l'altro confermata, all'[art. 1-ter](#) co. 1 del DL 63/2026, la proroga anche per il mese di giugno 2026 del suddetto credito d'imposta per il gasolio utilizzato come carburante dall'[art. 3](#) del DL 33/2026.

Pertanto il credito d'imposta per l'autotrasporto, di merci e di persone, è:

- commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
- concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026.

#### ***Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole***

La conversione in legge del DL [63/2026](#) ha recepito anche le modifiche che erano state inizialmente definite dall'[art. 2](#) co. 2 del DL 89/2026 (ora abrogato) in relazione al credito d'imposta carburante per le imprese agricole.

È stata infatti confermata l'estensione ai mesi di aprile e maggio 2026 del credito d'imposta ex [art. 8-ter](#) del DL 38/2026 convertito, riconosciuto alle imprese agricole a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole).

Pertanto il credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole è riconosciuto:

- fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026 (quindi marzo, aprile e maggio 2026), comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA;
- nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026.

#### ***Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli***

L'[art. 1-ter](#) co. 3 - 6 del DL 63/2026 convertito (inizialmente [art. 2](#) co. 3 - 6 del DL 89/2026, ora abrogato) ha previsto il riconoscimento alle imprese agricole di un credito d'imposta al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali.

Il credito d'imposta:

- è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
- è riconosciuto fino al 30% della spesa effettuata per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2026;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31.12.2026;
- non è soggetto al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro ([art. 1](#) co. 53 della L. 244/2007), né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro ([art. 34](#) della L. 388/2000), né al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500,00 euro ([art. 31](#) del DL 78/2010);

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli [artt. 61 e 109](#) co. 5 del TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29.4.2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente".

art. 1 novies DL 30.4.2026 n. 63

art. 1 ter co. 1 DL 30.4.2026 n. 63

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2026 - "Tax credit carburante autotrasportatori esteso al trasporto passeggeri con autobus" - Alberti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autotrasportatori" - Alberti P.*

## Leggi in evidenza

### FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 9.6.2026 N. 172588

#### FISCALE

**IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IVA 2026 - Dichiarazione IVA relativa al 2025 - Omessa presentazione o presentazione senza il quadro VE o il quadro VJ o con operazioni attive "irrisorie" - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza - Regolarizzazione**

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni che segnalano:

- la possibile mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2025 (modello IVA 2026);
- oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE, o con operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000,00 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta;
- oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VJ, in relazione agli obblighi dichiarativi da parte del cessionario/committente connessi al regime di inversione contabile (reverse charge).

A tali scopi, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA.

### ***Contenuto delle comunicazioni***

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d'imposta (2025);
- la data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2025, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE o il quadro VJ o con operazioni attive "irrisorie";
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle relative sanzioni mediante il ravvedimento operoso.

### ***Modalità di effettuazione delle comunicazioni***

Le suddette comunicazioni:

- sono trasmesse al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;
  - unitamente alle relative informazioni di dettaglio, sono consultabili, da parte del contribuente stesso, accedendo alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "L'Agenzia scrive" presente all'interno del "Cassetto fiscale" e del portale "Fatture e Corrispettivi".
- Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

### ***Segnalazione di chiarimenti e precisazioni***

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

### ***Regolarizzazione delle violazioni***

Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2025 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse dall'1.9.2024), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2025 possono sanare l'inadempimento:

- presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal previsto termine del 30.4.2026, quindi entro il 29.7.2026;
- versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività;
- corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento, salvo avvalersi, con le previste maggiorazioni, del versamento differito del saldo IVA 2025.

Restano dovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni ridotte per le c.d. "violazioni prodromiche".